



COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3
Del 26.03.2018

Oggetto: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
Determinazione aliquote Anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 17.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) QUATRANA	Ennio	X	
2) LATINI	Gianluca	X	
3) BONANNI	Francesco	X	
4) MORICONI	Remo	X	
5) QUATRANA	Ivan	X	
6) PITOCOCO	Salvatore	X	
7) CINTI	Romano	X	
8) CAPONERA	Attilio	X	
9) QUATRANA	Bruno	X	
10) QUATRANA	Oreste	X	
11) BIITTI	Alessandro		X

Fra gli assenti risultano giustificati i seguenti consiglieri:

Assegnati N. 11

Presenti N. 10

In carica N. 11

Assenti N. 1

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor *Ennio Quatrana* nella qualità di *Sindaco*

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,c.4 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000) il Segretario signor *Dr. Raffaele Allocca*

La seduta è *pubblica*

- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

(x) il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1 a del T.U. n.267/2000)

(x) il segretario comunale (art.49,c.2 e 97 c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

(x) il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità con (art.49,c.1 del T.U.n.267/2000)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

.....

IL PRESIDENTE
f.to Ennio Quatrana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Raffaele Allocca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30.03.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 30.03.2018

Timbro

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Raffaele Allocca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- () E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) ;
- (x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Raffaele Allocca

E' copia conforme all'originale esistente agli atti

Li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Allocca



COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Parere Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 del 26.03.2018

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) :
Determinazione aliquote Anno 2018

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 26.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Allocca Raffaele

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 26.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

PREMESSO CHE

-il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), previsto dalla citata L. 147/2013, e successive modifiche introdotte con D.L. 06/03/2014 n. 16 conv. dalla L. 68/2014 e con D.L. 09/06/2014 n. 88:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi della disciplina IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli
- è dovuto da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

-Per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal possessore o titolare del diritto reale sull'immobile, la percentuale di tributo a carico dell'occupante può essere determinata tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. Possessore ed occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

- L'aliquota base, stabilita all'art. 1, comma 676 della L. 147/2013 in misura dell'1 per mille, può essere ridotta dal Comune sino all'azzeramento, oppure aumentata sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota e dell'aliquota IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie della disciplina IMU, ovvero il 10,6 per mille.

- Per i fabbricati rurali strumentali, già esenti IMU, l'aliquota non può superare l'1 per mille.

- E' possibile differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché alla tipologia e destinazione degli immobili.

- Il versamento della TASI può essere effettuato unicamente mediante F24 e bollettino di CCP appositamente predisposto, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale.

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 1 co. 14 della L. 208/2015 all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare al comma 639, con il quale vengono esentate dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con rimborso ai Comuni dell'introito relativo a tale tassazione;

CONSIDERATO che il MEF, con nota n. 2472 del 29.01.2016, è intervenuto a chiarire come l'applicazione di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la lett 0a) --in virtù della quale *la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato---* debba essere estesa anche alla TASI, in quanto la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio Comunale;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo a tariffa;

RICHIAMATO il regolamento comunale della IUC (imposta unica comunale) che disciplina nella parte III la tassa sui servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione numero C.C. n. 4 del 14.05.2014;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2018, L. n. 205 del 27.12.2017 che all'articolo 1 comma 37 che fa divieto agli enti di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO che è stata fissata al 31 marzo 2018 la proroga per approvare il bilancio di previsione 2018 degli enti locali, precedentemente fissata al 28 febbraio ;

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Quatrana Bruno – Oreste Quatrana), astenuti ___/___

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel bilancio di previsione anno 2018;

I costi indicati troveranno copertura anche con la quota rimborsabile dallo Stato, a titolo di "Rimborso Abolizione T.A.S.I. abitazione principale" determinata nella quota del FONDO di SOLIDARIETA COMUNALE (FSC):

SERVIZIO	COD. BILANCIO	SPESE 2016	spese da coprire
POLIZIA MUNICIPALE	1 031		tasi
personale	10310101	50.600,00	38.032,00
acquisti	10310202	1.990,00	1.227,00
servizi	10310303	2.000,00	1.732,00
imposte e tasse	10310701	3.700,00	2.082,00
TOTALE		58.290,00	43.073,00
MANUTENZIONE STRADE	1 081		
acquisti	10810201	2.000,00	1.732,00
servizi	10810301	8.000,00	5.030,85
interessi mutui	10810601	10.465,00	1.464,45
TOTALE		20.465,00	8.227,30
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1 082		
acquisti	10820201	2.000,00	1.924,79
servizi	10820301	54.100,00	44.782,00
interessi mutui	10820601	6.121,61	2.292,91
TOTALE		62.221,61	48.999,70
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	1 096		
acquisti	10960202		
servizi	10960303		-
interessi mutui	10960606		
TOTALE		140.976,61	
PARTE DELLE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON GETTITO T A S I			100.300,00

Di CONFERMARE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2018 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) dell'anno d'imposta 2017, nelle seguenti misure:

Abitazione principale e relative

ESENTATA PER LEGGE

pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9	
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	0‰
- Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰
Aliquota fabbricati categoria D ad uso produttivo, con esclusione di quelli indicati al punto precedente	2‰
-Altri fabbricati	2‰
- Aree fabbricabili	0‰
- Terreni agricoli	ESENTATI PER LEGGE
fabbricati che godono della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai famigliari, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità)	2‰

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI FISSARE per l’anno 2018 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento imu e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;

DI RISERVARSI di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione sulla base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1 Di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

2 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.